



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, composto da:

dott. Renato Mari – Presidente

dott. Antonella Ioffredi – giudice

dott. Giacomo Ciccio – giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5845/2006 del Ruolo Generale
per gli affari contenziosi, promossa

DA

con l'avv. .

ATTORE

CONTRO

spa con gli avv.ti . e

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14 dicembre
2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 16 comma quinto D.Lgs. 5/2003.

I profili di nullità del contratto di vendita di obbligazioni
Parmalat negoziati dalla banca convenuta sono stati ricondotti

dall'attore nell'ambito della citazione alla violazione di norme imperative quali l'art. 21, 23 comma primo e 30 comma settimo del T.U.F., gli artt. 26, 28, 29 del Reg. Consob 11522/1998.

L'attore in subordine ha domandato anche che fosse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno subito.

Prendendo le mosse dalle domande di nullità del negozio tempestivamente prospettate dall'attore, va evidenziato che in ragione del criterio della ragione più liquida la domanda può essere accolta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (Cass. 23621/2011; Trib. Piacenza 28 ottobre 2010; Trib. S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011).

Il richiamo al primato della ragione più liquida si dimostra peraltro decisamente confacente alla luce del recente insegnamento della Cassazione volto ad assicurare una ragionevole durata del processo e ad evitare comportamenti che siano ostacolo ad esso, quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue (Cass. sent. 13896/2010).

Nel caso in esame tale principio può trovare applicazione in quanto la domanda relativa all'accertamento della nullità del

contratto per violazione degli artt. 23 comma primo e 30 comma settimo D.Lgs. 58/1998, per essere stato stipulato fuori sede ed in mancanza dell'indicazione della facoltà di recesso, e' da ritenersi fondata.

E' pacifico e non contestato che la negoziazione del 27 maggio 2002 avvenne fuori dalla sede legale o dalle dipendenze di _____ spa, come peraltro emerge dal fatto che venne indicata la località _____ (luogo di residenza dell'attore) quale luogo di stipulazione, sicché di tratta di verificare se i precetti normativi e le conseguenti sanzioni previsti dagli artt. 30 comma sesto e settimo TUF siano applicabili anche alla negoziazione di strumenti finanziari.

Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento positivo richiamando ai sensi dell'art. 16 quinto comma D.Lgs. 5/2003 la recente pronuncia della Corte di Appello di Bologna n. 669/2010, alle cui condivisibili argomentazioni si richiama integralmente.

Conseguentemente non contenendo l'ordine del 27 maggio 2002 l'indicazione della facoltà di recesso dell'investitore, ne deve essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 30 comma settimo del TUF.

La convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione dei capitali investiti dall'attore al netto delle cedole medio tempore incassate pari ad E. 735,00 (v. doc. n. 20 di parte convenuta).

Correlativamente ed in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta l'attore deve essere condannato a restituirle i diritti di opzione ottenuti in sostituzione delle obbligazioni oggetto del contratto per cui e' causa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

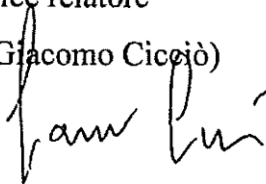
Definitivamente decidendo

- dichiara la nullita' dell'ordine di negoziazione del 27 maggio 2002;
- condanna ' _____ spa a restituire a _____ la somma di E. 13.265,00 oltre ad interessi legali maturati dalla domanda al saldo;
- condanna _____ a consegnare a _____ spa i diritti di opzione ottenuti in sostituzione delle obbligazioni oggetto del contratto per cui e' causa;
- condanna _____ spa al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 200,00 per spese, E. 1486,00 per competenze ed E. 3060,00 per onorari oltre a spese generali, IVA e CPA

Parma, 14 dicembre 2011

Il giudice relatore

(dott. Giacomo Cicciò)



Il Presidente

(dott. Renato Mari)

